031231440

N. 110/13 ING. SENT.
N. 80/12 CONT.
N. 1026/13 CRON.
N. ____ REP.

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Como,

nella persona del magistrato dott. Andrea Canepa

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 80/2012 Reg. Gen. (ex sezione distaccata di Menaggio) tra:

- **Comune di Bellagio** rappresentato e difeso dall'avv. Vito Federico Zotti per procura a margine dell'atto di ricorso;

ricorrente;

e di:

Acqua Servizi Idrici Integrati srl in persona del legale rappresentante Bordoli Bruno rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Dosi per procura in calce all'atto di ricorso;

ricorrente;

nei confronti di

- **Provincia di Como** rappresentata e difesa dagli Avv. Matteo Accardi e Domenica Condello per procura in calce alla memoria di costituzione;

resistente;

avente ad **oggetto**: opposizione ad ordinanza - ingiunzione.

CONCLUSIONI:

per i ricorrenti: si vedano gli atti di ricorso;

per la resistente: si veda la memoria di costituzione;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve ritenersi fondato il ricorso di Acqua Servizi Idrici Integrati srl (d'ora in poi ASII srl) mentre il provvedimento impugnato dovrà essere confermato nei confronti del Comune di Bellagio.

L'istruttoria svolta ed in particolare la CTU espletata ha consentito di accertare che, al momento in cui venne contestata la violazione oggetto del provvedimento impugnato, alla ASII srl era sì stata affidata (attraverso il contratto datato 26 Novembre 2008: cfr. doc. 3 del comune di Bellagio) la gestione dell'intera rete idrica del comune di Bellagio ma che, per esplicita clausola contrattuale (cfr. l'art. 8 del contratto), la ricognizione di tutti gli impianti affidati al gestore sarebbe dovuta avvenire entro 18 mesi dalla sottoscrizione del contratto medesimo.

Il comune ebbe tuttavia a revocare la gestione del servizio idrico a far data dal 01 Dicembre 2009 e cioè dopo soli 15 mesi dal conferimento della stessa.

Un completo affidamento di tutta la rete idrica del comune può quindi ritenersi esistente, ad avviso del Giudicante, soltanto laddove sia spirato l'indicato termine di 18 mesi, concesso dal

comune al gestore proprio al fine di poter avere piena contezza della consistenza e del numero delle reti e degli impianti al medesimo affidati.

D'altra parte appare significativo come la voltura dell'autorizzazione relativa allo scarico oggetto di causa sia stata richiesta dal comune in data 06 Luglio 2009 e quindi proprio in un momento in cui era già stato stipulato da diversi mesi il contratto che affidava ad ASII srl la gestione dell'intera rete idrica.

E' pertanto da ritenere che fino alla scadenza del termine di 18 mesi contrattualmente previsto, ASII srl non potesse ancora considerarsi il gestore di tutta la rete idrica atteso che quel lasso di tempo era finalizzato alla ricognizione da parte del gestore della consistenza della rete affidatagli e che fu infatti ancora il comune e non già il gestore a richiedere la voltura dell'autorizzazione comprendente lo scarico oggetto di causa.

Al tempo della contestazione dell'illecito il gestore effettivo dello scarico oggetto di causa deve quindi ancora ritenersi il Comune di Bellagio e non ancora l'ASII srl con la conseguenza che l'impugnato provvedimento sanzionatorio dovrà essere confermato nei confronti del primo ed annullato nei confronti di ASII srl.

Quanto alle spese di giudizio, determinate come in dispositivo sulla base dell'attività difensiva concretamente espletata, la resistente dovrà rifondere le spese legali sostenute dalla vittoriosa ASII srl mentre il Comune di Bellagio, soccombente nei confronti della Provincia di Como, dovrà sostenere le spese legali di quest'ultima. Per quel che concerne le spese di CTU, le stesse dovranno essere poste a carico del Comune di Bellagio, soggetto nei cui confronti è stata accertata l'esistenza della violazione amministrativa oggetto del presente processo.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

1) Annulla il provvedimento impugnato nei confronti di Acqua Servizi Idrici Intergrati srl in persona del legale rappresentante Bordoli Bruno.
2) Conferma il provvedimento impugnato nei confronti del Comune di Bellagio.
3) Condanna la Provincia di Como in persona del presidente pro tempore a rifondere ASII srl delle spese di giudizio che si liquidano in euro 300,00 per spese ed euro 2100,00 per compenso professionale oltre IVA e CPA come per legge.

4) Condanna il Comune di Bellagio in persona del sindaco pro tempore a rifondere la Provincia di Como delle spese di giudizio che si liquidano in euro 100,00 per spese ed euro 2100,00 per compenso professionale oltre IVA e CPA come per legge.

5) Pone le spese di CTU a carico del Comune di Bellagio in persona del sindaco pro tempore.

Como, 22 Ottobre 2013.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI COMO

Il Giudice
Dott. Andrea Canepa